

CODICE ETICO

Novembre 2005

PREAMBOLO

Il presente documento denominato “Codice Etico”, regola il complesso dei diritti, doveri e responsabilità che la S.I.L.C. S.p.a. (in *breviter* SILC) assume espressamente nei confronti di tutti coloro che sono portatori di interesse nei confronti della SILC.: azionisti, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, visitatori, Pubblica Amministrazione, la comunità ove è ubicata la azienda, i partner commerciali o chiunque si trovi a interagire nell’ambito dello svolgimento della attività di SILC.

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi dal presente Codice dovranno ispirare l’attività di tutti coloro che operano nella SILC e a favore di essa, tenendo conto dei ruoli e delle mansioni, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi sociali.

I comportamenti prescritti integrano la condotta rilevante ai fini del compiuto e corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza attesi da dirigenti e dipendenti, nonché dal generale obbligo di buona fede esigibile da collaboratori o da qualsivoglia soggetto interagente con SILC.

Ciascun amministratore, sindaco, dipendente o collaboratore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente Codice, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della Società.

Il presente Codice etico avrà la più ampia divulgazione e comunicazione verso terzi che abbiano interesse a interloquire e interagire con SILC, sicché anche i terzi dovranno ispirare il proprio operato secondo le previsioni sancite dal Codice.

Il Codice Etico definisce l'insieme dei valori su cui SILC fonda il proprio operato e l'insieme delle responsabilità che la Società assume, tanto verso l'esterno quanto verso l'interno.

L'osservanza delle norme del presente Codice è di fondamentale importanza poiché costituiscono patrimonio decisivo per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società, ancor prima del successo dell'attività di impresa.

* * *

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione.

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico rappresentano specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambito di lavoro. I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per:

- 1) amministratori;
- 2) persone legate da rapporti di lavoro subordinato con SILC e
- 3) tutti coloro che operano con SILC, quale che sia la natura del rapporto, anche temporaneo.

Per quest'ultima categoria la SILC ha stabilito le seguenti direttive:

- a) tutti i terzi devono conoscere i principi a cui si ispira il Codice Etico della SILC e sono tenuti a rispettarli e attuarli;
- b) contratti stipulati con SILC devono contemplare clausole risolutive che impongano il rispetto dei principi cui si ispira il presente Codice e che stabiliscano l'immediata risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo. I dipendenti e i soggetti di cui sopra, sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

* * *

ARTICOLO 2

Etica del lavoro, tutela e valorizzazione dei Destinatari.

I Destinatari, interni quanto esterni, sono la risorsa fondamentale per lo sviluppo della SILC; il loro patrimonio di conoscenze, esperienze, intelligenza e cultura, deve essere valorizzato e accresciuto anche per il loro benessere. L'aggiornamento e la crescita professionale vengono attuati attraverso iniziative di formazione specifica ed istituzionale. I Destinatari assicurano: che ogni decisione di business è presa nell'interesse della propria struttura di appartenenza e devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi, tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte, tale da compromettere la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

Lo sviluppo professionale e la gestione dei Collaboratori e dei Dipendenti sono basati sul principio di pari opportunità: riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per la valutazione degli stessi.

Ogni Destinatario ha il dovere di proteggere la reputazione e l'integrità della SILC. Se questi avesse motivo di ritenere che qualunque attività lavorativa venga espletata in modo contrario alla legge, ai valori, ai principi o alle direttive della SILC, deve darne immediata notizia al superiore diretto.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere le leggi e le direttive che riferiscono allo svolgimento delle proprie attività e in ogni caso ad agire con onestà e nel pieno rispetto del valore dell'integrità, evitando di intraprendere qualsiasi azione per la quale si possa arrecare un danno indiretto o diretto all'immagine di SILC di fronte all'opinione pubblica.

* * *

ARTICOLO 3

Conflitto di interesse.

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali di SILC, senza lasciarsi influenzare da considerazioni personali o familiari che possano influire, consapevolmente o inconsapevolmente sugli interessi della SILC stessa.

Un conflitto di interesse può verificarsi ove un Destinatario abbia un interesse personale, familiare, finanziario o di altra natura in altre organizzazioni che potrebbero beneficiare:

(a) di decisioni prese dal Destinatario nello svolgimento delle sue funzioni o

(b) per il fatto che il Destinatario è a conoscenza delle attività o dei programmi futuri della SILC.

I Destinatari informano - senza ritardo o indugio - i propri superiori delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di SILC e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da SILC.

Come regola generale, nessun Dipendente SILC o un suo familiare dovrebbe possedere partecipazioni azionarie e percepire redditi da investimenti di capitale in aziende concorrenti o in aziende fornitrici o clienti con le quali ha rapporti nello svolgimento del suo lavoro.

* * *

ARTICOLO 4

Segreto professionale dei dipendenti.

Nel corso del suo rapporto con SILC, ciascun Destinatario gestisce materiali e informazioni riservate, molte delle quali costituiscono veri e propri segreti industriali. La loro protezione, pertanto, è vitale per il futuro successo e stabilità della SILC. A tal fine chiunque lavori per SILC assume concretamente l'impegno morale, ancor prima di quello giuridico, di non divulgare dette informazioni. Nel caso del Dipendente, tale impegno vale anche nell'ipotesi in cui questi dovesse interrompere il rapporto con SILC. Le normative vigenti, riconoscono al datore di lavoro il diritto di proprietà su queste informazioni sanzionandone la diffusione. Analogamente, se un Dipendente ha lavorato presso un'altra organizzazione, è tenuto a non divulgare informazioni riservate appartenenti alla precedente Società.

* * *

ARTICOLO 5

Riservatezza dei dati.

Gli Amministratori e i Dipendenti dovranno garantire che i dati riguardanti gli utenti del servizio domiciliare e altri tipi di dati riservati o personali siano conservati e utilizzati in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili.

* * *

ARTICOLO 6

Etica nella conduzione delle attività e affari sociali.

Nella condotta degli affari, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la SILC e i terzi. Non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della Società, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza. Questo Codice è improntato ad un ideale di cooperazione, in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno. SILC richiede perciò che ciascun terzo interagisca con essa, adeguando il proprio operato ai principi e alle regole ispirate ad un'analogia idea di condotta etica.

* * *

ARTICOLO 7

Etica dell'informazione.

La comunicazione ai Destinatari si declina soprattutto nell'informazione scientifica, che deve essere: accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile. L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia e delle procedure interne.

* * *

ARTICOLO 8

Etica nel comportamento sul luogo di lavoro.

Obiettivo della SILC è garantire un ambiente di lavoro che sia sicuro, sano e produttivo. Ogni Dipendente è personalmente responsabile verso i colleghi e la SILC ed è tenuto a contribuire affinché non si verifichino situazioni che possano determinare il deterioramento della qualità di tale ambiente.

La SILC si impegna ad osservare tutte le leggi e le normative che riferiscono alla parità nel diritto al lavoro ad ogni livello della organizzazione e alla non discriminazione, sostenendo e incoraggiando, con tutti i mezzi possibili, le iniziative rivolte a conseguire tale obiettivo.

In base ai principi della SILC, le persone riceveranno opportunità d'impegno sulla base dei loro meriti e competenze e in funzione dei requisiti richiesti dal lavoro. La SILC si aspetta che ciascun Destinatario rispetti tali principi. A tal fine la SILC è impegnata a fornire un ambiente di lavoro che escluda qualsiasi forma di molestia relativa alla razza, al sesso, alla religione, alla nazionalità di origine, all'età, alle tendenze sessuali, all'invalidità o ad altre caratteristiche personali non attinenti al lavoro. Non sono pertanto tollerate le azioni volte ad arrecare molestia ad un Dipendente della SILC, siano esse effettuate da un altro Dipendente, da un cliente, da un fornitore o da un dirigente. Se un dipendente ritiene di subire o di aver subito qualche forma di molestia può parlarne con un diretto superiore.

La SILC avvierà immediatamente indagini accurate, adotterà i provvedimenti necessari e proteggerà il Dipendente da eventuali tentativi di

ritorsione o da altre conseguenze negative per aver riferito il fatto in buona fede.

Il rispetto delle norme sulla molestia fa parte delle condizioni permanenti di impegno nella SILC.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, verranno presi i provvedimenti necessari. Ogni Dipendente è tenuto a far presente situazioni effettive o potenziali di comportamenti illegali/abusi sul luogo di lavoro, quali minacce o aggressioni nei confronti dei Dipendenti o delle proprietà della SILC, o comunque presunta violazione di norme, leggi, direttive e procedure.

I superiori devono prestare attenzione e ascolto ai fatti riferiti o alle preoccupazioni dei Dipendenti in merito a possibili reati e devono prendere le precauzioni necessarie per eliminare o minimizzare i rischi, mantenendo in ogni caso la propria professionalità ed il massimo rispetto per gli individui, nonché evitando situazioni che possano peggiorare la situazione piuttosto che risolverla. Chiunque minacci di commettere o commetta un atto illegale o un abuso nello svolgimento del proprio lavoro, verrà assoggettato alle procedure disciplinari previste dai contratti collettivi applicabili, oltre ad eventuali azioni legali.

* * *

ARTICOLO 9

Etica nelle relazioni d'affari.

Nello svolgimento delle relazioni d'affari, SILC si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

Il Destinatario non deve mai fornire né accettare viaggi, vacanze, oggetti e altri vantaggi personali che in qualche modo si colleghino alla sua attività per SILC, onde evitare di ingenerare il convincimento di una qualche forma di obbligazione assunta a nome e per conto della SILC, o comunque porre il Destinatario in una situazione di potenziale conflitto di interesse.

E' altresì ovvio che non si configura la succitata fattispecie, qualora ci si trovi di fronte ad effetti di valore modico (es. penne, calendari), o ci si riferisca a pasti scambievolmente offerti e ricevuti in occasione di visite di lavoro.

* * *

ARTICOLO 10

Sicurezza, salute e ambiente.

La SILC, sensibile alla salvaguardia della salute dei propri Dipendenti e alla tutela dell'ambiente, ha scelto di certificare le attività pertinenti questi ambiti, in accordo con le vigenti normative. SILC ha introdotto dei sistemi per la gestione della sicurezza, della salute e dell'ambiente, che hanno come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni ed a tal fine ha:

1 - formalizzato ed emanato una politica per la gestione della Sicurezza, della Salute e dell'Ambiente;

2 - identificato i pericoli per la sicurezza e valutato i rischi; identificato gli aspetti ambientali significativi e non, connessi alle sue attività, prodotti e servizi, per determinarne l'impatto sulla salute delle persone e sull'ambiente;

3 - identificato le prescrizioni legali ed i regolamenti pertinenti;

4 - identificato le proprietà;

5 - fissati gli obiettivi;

6- implementato le attività di pianificazione, attuazione, controllo, azione (audit/riesame), per accertarsi che la politica della sicurezza, della salute e dell'Ambiente venga soddisfatta e che i sistemi di gestione rimangano adeguati ed efficaci;

7 - realizzato le condizioni per essere in grado di adattarsi ai cambiamenti che le circostanze pongano in essere.

* * *

ARTICOLO 11

Sicurezza dei prodotti.

SILC osserva tutte le leggi e le norme applicabili con riferimento ai propri prodotti e alle attività inerenti la lavorazione, la manipolazione, lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti medesimi.

Violazioni della legge comportano sanzioni per le persone e per l'azienda e possono esporre SILC al rischio di responsabilità per danno verso terzi.

E' responsabilità di SILC formare i propri dipendenti, i quali sono, a loro volta, tenuti ad osservare le leggi e le procedure interne che regolano le

attività in cui sono coinvolti, avvalendosi di tutte le risorse disponibili in azienda.

Di seguito sono riportati i principi sulla conduzione dei programmi di sicurezza del prodotto:

1 - i prodotti della SILC devono essere innocui per gli esseri umani e per l'ambiente nelle condizioni d'uso per cui sono stati formulati e in quelle ragionevolmente prevedibili;

2 - la SILC si impegna a rispettare tutte le norme di legge che riferiscono allo sviluppo, all'etichettatura del prodotto e allo smaltimento.

* * *

ARTICOLO 12

Correttezza e concorrenza.

SILC crede fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali - quanto indebite - pressioni sia interne quanto esterne.

I Destinatari dovranno esercitare la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti delle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura. La normativa di tutela (cd. antitrust) stabilisce al riguardo precise regole e in particolare, colpisce severamente coloro che adottano intese restrittive della concorrenza o abusino della propria posizione dominante.

SILC condanna i comportamenti contrari ai principi della concorrenza e si impegna ad osservarli adottando opportune misure per evitare che un amministratore o un dipendente possa diventare, anche involontariamente, l'occasione per comportamenti anticoncorrenziali.

Amministratori e dipendenti non devono essere coinvolti, sia personalmente che per il tramite di terzi, in iniziative o contatti tra concorrenti, che possono apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

* * *

ARTICOLO 13

Pagamenti e pratiche illecite.

Gli amministratori e i dipendenti non dovranno offrire, effettuare o autorizzare, direttamente o indirettamente, il pagamento di somme di denaro o di qualsiasi cosa di valore significativo, al fine illecito di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto, cliente o società e di aggiudicarsi o mantenere attività commerciali, nonché influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario pubblico.

* * *

ARTICOLO 14

Responsabilità verso terzi.

Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti nel mercato e nei confronti dei concorrenti deve essere improntato alla massima correttezza, in particolare non devono porre in atto comportamenti scorretti e lesivi dell'immagine dei concorrenti.

Il ruolo di SILC nel tessuto connettivo della società comporta l'obbligo di tenere conto, nei propri programmi di sviluppo, delle esigenze della comunità nel cui territorio l'impresa è insediata, con l'obiettivo di contribuire al suo sviluppo economico, sociale e civile.

SILC esercita la propria attività attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili, la promozione e lo sviluppo di attività volte a valorizzare le risorse naturali e preservare l'ambiente ed in ottemperanza alle leggi e normative riguardanti la tutela dell'ambiente.

* * *

ARTICOLO 15

Rapporti con i professionisti del settore sanitario.

Gli amministratori e i dipendenti devono sostenere pratiche commerciali etiche e una condotta socialmente responsabile in relazione alle interazioni con i professionisti del Settore Sanitario. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i collaboratori non devono cercare d'influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o hanno potere decisionale per conto della Pubblica Amministrazione.

I rapporti che si instaurano, a tutti i livelli, con dipendenti della Pubblica Amministrazione, inclusi gli operatori della Sanità pubblica, devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza.

Laddove opportuno, SILC metterà a disposizione dei professionisti del Settore Sanitario istruzione e formazione relative ai prodotti e ad attività tecnico amministrative e di gestione manageriale, al fine di facilitare un utilizzo sicuro, efficace ed efficiente della tecnologia medica e diagnostica. Tali programmi di istruzione e formazione dovranno tenersi in luoghi adeguati, prendendo in considerazione la comodità dei partecipanti e il tipo di formazione.

SILC potrà saltuariamente effettuare modeste donazioni ai professionisti del Settore Sanitario, le quali dovranno essere di modico valore e in osservanza di leggi e norme in vigore, nei termini indicati all'Art.9.

Il successo della SILC dipende dai proficui rapporti che vengono stabiliti con i clienti. SILC è altresì consapevole che i suoi clienti hanno esigenze e aspettative proprie che rappresentano opportunità uniche per il successo di entrambi e basa i rapporti con tutti i clienti sui valori fondamentali dell'integrità, dell'onestà, della correttezza, del rispetto, della fiducia reciproca e della non discriminazione.

* * *

ARTICOLO 16

Conferenze e riunioni informative

SILC potrà dare il proprio sostegno a conferenze indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovono la conoscenza scientifica, il progresso medico ed un'efficace assistenza sanitaria. Queste comprendono generalmente conferenze organizzate da associazioni mediche internazionali, nazionali, locali o specialistiche o da enti accreditati per la formazione medica continua.

Quando SILC si riunisce con i Professionisti del Settore sanitario al fine di illustrare le caratteristiche dei prodotti, dovrà, come regola generale, tenere tali riunioni nelle vicinanze del luogo in cui operano i Professionisti del Settore Sanitario. Per tali riunioni SILC potrà offrire pasti e servizio alberghiero per i Professionisti del Settore Sanitario che partecipano. SILC potrà inoltre corrispondere ragionevoli spese di viaggio sostenute dai partecipanti, qualora necessario.

* * *

ARTICOLO 18

Donazioni alla pubblica amministrazione a scopo di beneficenza o filantropico.

SILC potrà effettuare donazioni a scopo di beneficenza o ad altri scopi filantropici, quali il sostegno di una ricerca medica, la cura di indigenti, l'istruzione dei pazienti, l'istruzione pubblica o la sponsorizzazione di eventi il cui ricavato vada in beneficenza.

La donazione di danaro, beni, attrezzature ecc. alle amministrazioni pubbliche devono effettuarsi nel rispetto delle normative vigenti.

SILC deve predisporre e inviare alla Pubblica Amministrazione una comunicazione nella quale manifesta l'intenzione di voler donare una somma di denaro o una particolare attrezzatura, ovvero l'Ente pubblico interessato invia a SILC la richiesta di una donazione.

* * *

ARTICOLO 19

Rapporti con le istituzioni.

I rapporti di SILC con le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale, sono intrattenuti da ciascun amministratore e da ciascun dipendente, quale che sia la funzione o incarico o, se del caso, dai soggetti

terzi di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

SILC, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

* * *

ARTICOLO 20

Pubblicità e promozione dei prodotti aziendali.

SILC S.p.A. realizza pubblicità e attività promozionali che devono essere non solo efficaci con i consumatori, ma veritiere, di buon gusto e in sintonia con le normative vigenti.

Il valore dell'integrità è fondamentale e non deve mai essere compromesso. Pertanto, senza alcun riguardo ad eventuali benefici e guadagni di breve periodo, SILC non ammette e non giustifica nessuna forma di pubblicità ingannevole e neppure attività promozionali che siano legalmente o eticamente discutibili, riservando particolare tutela ai minori in qualunque modo coinvolti nei messaggi pubblicitari.

Dichiarazioni circa i prodotti aziendali o della concorrenza devono essere sempre avvalorate da test di prodotto obiettivi, basati su solidi principi statistici e scientifici.

* * *

ARTICOLO 21

Accuratezza dei documenti ufficiali.

Tutti i documenti ufficiali relativi alla gestione della SILC devono essere accurati, veritieri, completi e conformi alle normative vigenti, senza alcuna eccezione.

Senza eccezione, tutti i fondi della SILC devono essere registrati nei documenti ufficiali della SILC e l'identificazione di ogni entrata ed uscita dovrà essere accurata e completa.

Qualunque documento che coinvolga SILC, anche se prodotto ad esclusivo uso interno, potrebbe essere utilizzato per motivi legali; ne consegue che la sua redazione deve seguire principi di eticità e basarsi su dati di fatto che non possono essere fraintesi.

* * *

ARTICOLO 22

Sanzioni.

L'osservanza delle norme del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti per effetto dell'art. 2104 Codice Civile, che disciplina la diligenza del prestatore di lavoro, scorporandola nella natura della prestazione e nell'interesse dell'impresa.

La violazione di qualsiasi norma del Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro, o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla

conservazione del rapporto di lavoro, fatto salvo ogni diritto di SILC al risarcimento dei danni sofferti in esito ai comportamenti in discorso.

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai soggetti terzi aventi relazioni d'affari con l'impresa.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile che regola la risoluzione del contratto per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive.